

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione

[notificata con il numero C(1999) 1478]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

(3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio nell'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'alle-

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Adesivi per tegole e mattonelle (in particolare, leganti idraulici, leganti a base di cemento, polimeri in dispersione, resine di reazione):

Per usi interni ed esterni nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾.

ALLEGATO II

Adesivi per tegole e mattonelle (in particolare, leganti idraulici, leganti a base di cemento, polimeri in dispersione, resine di reazione):

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾.

Adesivi per usi strutturali (in particolare, resine epossidiche, resine poliuretaniche, resine acriliche, resine aminoplastiche, resine fenoliche):

Per usi strutturali nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

ADESIVI PER LA COSTRUZIONE (1/2)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Adesivi per usi strutturali	Per usi strutturali nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile	—	2 +
Adesivi per tegole e mattonelle	Per usi interni ed esterni nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile	—	3

Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, compresa la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

ADESIVI PER LA COSTRUZIONE (2/2)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Adesivi per usi strutturali	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
Adesivi per tegole e mattonelle		A ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾	3
		A ⁽³⁾ , D, E, F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2. i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

⁽³⁾ Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.